



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
**Il Presidente**

Prot.

1175/2020

Busto Arsizio, 19 marzo 2020

**OGGETTO: Disposizioni organizzative per gli Uffici Giudiziari di Busto Arsizio ai sensi dell'articolo 83 comma terzo numero cinque D.L. 17.3.2020 n.18 relative al periodo sino al 15.4.20**

**Il Presidente**

Visto il disposto di cui all'art.83 Decreto Legge n.18/20, che prevede il rinvio d'ufficio delle udienze già fissate fino al 15 aprile 2020, con correlata sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto riguardante i procedimenti civili e penali;

rilevato che tale disposizione non si applica alle cosiddette materie urgenti individuate al comma terzo dell'articolo 2 del D.L., ;

rilevato, altresì:

che il decreto-legge consente al capo dell'ufficio giudiziario, limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, di adottare una o più misure di cui al comma sette- lettere da a) a f) - nonché alla lettera h) - e ciò sempre nell'ottica di contrastare l'emergenza sanitaria da covid-19;

che, per quanto concerne l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico e la regolamentazione dell'accesso ai servizi si confermano le disposizioni già emesse nei plurimi provvedimenti che, oltre che oggetto di rituale comunicazione agli organi istituzionali e ai soggetti interessati, risultano oggetto di pubblicazione sul sito del tribunale, con particolare riferimento alla tempestiva, in quanto immediatamente successiva alla emanazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, individuazione dei presidi di personale amministrativo da destinare alle attività urgenti o indifferibili, con previsione della modalità di lavoro agile per il personale che ne ha fatto motivata e fondata richiesta;

che appare a questo punto opportuno dettare modalità di svolgimento dei procedimenti non sospesi e ciò ai sensi del comma sette dell'articolo 2 lettere e) f) h) che siano anch'esse rispettose delle finalità previste dal comma sei del medesimo articolo 2; che, in particolare, ai sensi dell' comma 5 del medesimo articolo, è rimesso al capo dell'ufficio di adottare, per il periodo sino al 15.4.20 e "limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa", misure organizzative comunque volte a contenere l'afflusso di utenti alle sedi giudiziarie, riservandosi in questa sede al prosieguo ulteriori determinazioni in ordine allo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo 15 aprile 30 giugno 2020;

Sentiti il Procuratore della Repubblica, il Dirigente amministrativo, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, sentiti altresì i Presidenti i Coordinatori di

sezione e tutti i magistrati togati ed onorari dell'ufficio in apposite riunioni indette e svolte tramite teams, ove tutti hanno concordato sulle misure di seguito elencate;

ciò premesso

**dispone per il periodo sino al 15 aprile 2020 quanto segue:**

1. i giudici togati e onorari del Tribunale di Busto Arsizio, in ossequio al sopra richiamato disposto normativo, provvederanno a rinviare d'ufficio le udienze già fissate nel periodo compreso tra la data odierna e il 15.4.2020, prevedendo solo la trattazione degli affari urgenti di cui all'art.83 comma 3 punti *a, b, c* del D.L. numero 18. 20, con la specificazione che l'eventuale dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo due comma terzo lettera a) verrà effettuata dal presidente di sezione in calce alla citazione o al ricorso e per le cause già iniziate con provvedimento del magistrato assegnatario o del presidente del collegio;
2. I rinvii saranno tendenzialmente a data fissa (salvo urgenze) che ciascun giudice individuerà nella prima udienza disponibile, tenuto conto della consistenza del proprio ruolo
3. i rinvii d'udienza saranno, in particolare con riferimento al settore civile, ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, fissati anche nell'arco di tempo 15 aprile- 30 giugno 2020.
4. Nell'ipotesi in cui il procedimento venga rinviato ad una data antecedente al 30 giugno, i magistrati potranno già indicare, quanto al settore civile, al fine di agevolare il lavoro delle cancellerie, oltre alla data di trattazione del procedimento, anche la modalità con la quale il procedimento sarà trattato con particolare riferimento alle alternative previste dall'articolo due comma 7 lettere h) e f) e ciò facendo salva ogni eventuale diversa determinazione del capo dell'ufficio ai sensi del medesimo comma sette, determinazione che sarà successivamente emanata con riferimento al periodo 15 aprile- 30 giugno 2020;
5. i provvedimenti di rinvio saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici, con l'eccezione di cui al punto b), e saranno comunicati con le seguenti modalità:
  - a. nel settore civile le comunicazioni di cancelleria avverranno tramite PCT in tempistica rispettosa della data di rinvio, segnalandosi che, previo concerto con le cancellerie, il giudice potrà anche emettere unico provvedimento di rinvio per tutte le udienze della giornata, ove differite a stessa data/stessi orari per stessi incumbenti, consentendo la comunicazione dello stesso in PCT; nelle more i rinvii saranno anticipati alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che collaborerà nella diffusione al Foro tramite il proprio sito;
  - b. nel settore penale, la modalità già concordata nel corso di una riunione tenutasi la settimana scorsa con la partecipazione della locale Procura e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio -e che riguarda le udienze sia relative alla sezione penale che relative alla sezione gip, fissate entro il 27 marzo 2020 interessate da rinvio di legge-, prevede la partecipazione alle udienze fissate in giornata di un unico magistrato per sezione, di un pubblico ministero e di un avvocato per la sostituzione ai sensi dell' articolo 97 quarto comma c.p.p. senza dunque ulteriore comunicazione al difensore di fiducia-, va mantenuta per evidenti ragioni di efficienza trattandosi, in gran parte di udienze cosiddette di smistamento e ciò anche al fine di evitare di gravare le cancellerie che lavorano ormai in base a presidi per le attività urgenti e indifferibili, di adempimenti di difficile tempestiva gestione per la loro numerosità;
  - c. per il periodo che va dal 28 marzo al 15 aprile 2020 le comunicazioni di cancelleria saranno effettuate tramite SNT al difensore delle parti (art.83 commi 13 e 14) con tempistica rispettosa dei termini di legge; nelle more i rinvii saranno anticipati proprio in conseguenza della situazione di emergenza del personale di

cancelleria come sopra evidenziata, alla Procura della Repubblica e alle Segreterie della Camera Penale e dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio , che collaboreranno alla diffusione al Foro tramite il proprio sito.

6. Per il settore civile, e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa di cui all'art.83 comma 3 D.L. 18/20, compresi i procedimenti che saranno ritenuti urgenti in quanto "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni:

- a. privilegiare, per evidenti ragioni di speditezza e di agilità di trattazione- in una situazione che rende l'utilizzo di teams certamente di più difficile compatibilità con una efficiente gestione dell'udienza anche per le problematiche che nel nostro ufficio si sono a più riprese evidenziate quanto alla stabilità del collegamento a causa del sovraccarico della banda , in conseguenza della sua limitata ampiezza, in caso di collegamento contemporaneo di un elevato numero di utenti-, ai sensi della lettera *h* dell'art.83 comma 7, la trattazione unicamente telematica, senza udienza, quando il procedimento non necessiti della presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti; in particolare il giudice disporrà scambio e deposito telematico in PCT di note scritte contenenti istanze e conclusioni;
- b. prevedere ai sensi della lettera *f* dell'art.83 comma 7, la gestione telematica delle udienze (che non richiedano presenza di soggetti diversi da parti e difensori) con collegamenti da remoto, mediante utilizzo di Consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams, di cui al provvedimento Ministero Giustizia/DGSIA 10.3.20 prot. 3413/20;
- c. In tutti i casi in cui, nell'impossibilità di quanto sub *a* e *b*, si renda necessaria svolgere l'udienza con la presenza di persone, adottare tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima e utilizzo DPI, quando questi ultimi saranno resi disponibili.

7. Per il settore penale, e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa di cui all'art.83 comma 3 D.L. 18/20, compresi i procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice riterrà presentare "carattere di urgenza" per le tipologie di cui all'art.392 c.p.p., ai sensi dell'art.83 comma 3 lett.c, ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni:

- a. privilegiare, per quanto possibile, l'udienza in videoconferenza quando debbano parteciparvi persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ovvero con collegamenti da remoto mediante utilizzo di Consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams, di cui al provvedimento Ministero Giustizia/DGSIA 10.3.20 prot. 3413/20;
- b. Nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (art.83 comma 3 lett.b2), la richiesta di celebrazione dell'udienza da parte di detenuti, imputati, o loro difensori, dovrà intervenire via PEC alla cancelleria del dibattimento o del Gip entro 72 ore dalla data d'udienza originariamente fissata;
- c. Per le udienze di convalida dell'arresto e del fermo ex art.391 c.p.p. e per l'interrogatorio di garanzia di cui all'art.294 c.p.p. dinanzi al G.I.P., l'udienza si celebrerà sempre da remoto, utilizzando di preferenza Microsoft Teams o Skype for Business, ovvero alternativamente gli strumenti di videoconferenza ex art. 146bis disp.att. c.p.p., ;
- d. In tutti i casi in cui, nell'impossibilità di quanto sub *a* e *c*, si renda necessaria svolgere l'udienza in presenza di persone , adottare tutte le cautele igienico-

sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima e utilizzo DPI, quando questi ultimi saranno resi disponibili.

- e. Successive disposizioni, come innanzi detto, saranno emanate in relazione all'attività giudiziale da svolgersi nel periodo 16 aprile- 30 giugno 2020.

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Miro Santangelo



Il presente provvedimento sarà inserito sul sito del Tribunale e sarà affisso nei locali del palazzo di giustizia

Si comunichi a:

- Magistrati togati e onorari del Tribunale di Busto Arsizio
- Dirigente Amministrativo e personale amministrativo del tribunale di Busto Arsizio
- Procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio anche per diffusione ai restanti Ordini

P.C. – Presidente della Corte d'Appello di Milano

- Prefettura di Milano e Varese
- Ministero Giustizia- Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Personale, Servizi